

1	Circolare del 4 agosto 2004 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile	04-08-01
---	--	-----------------

Modalità di collaborazione tra le autorità dello stato civile e le autorità preposte all'asilo

La presente circolare è stata emanata d'intesa con il comitato della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, consultato in occasione di una seduta di lavoro con l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR).

1. Presa in custodia di documenti dei richiedenti l'asilo

- 1.1. Giusta l'articolo 10 capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), le autorità e i servizi amministrativi sono tenuti a mettere al sicuro e trasmettere all'UFR i documenti di viaggio e di legittimazione o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull'identità di un richiedente l'asilo o di una persona bisognosa di protezione (in merito a siffatte categorie di stranieri vedi qui appresso n. 3.3.1 e 3.3.4). Trattasi principalmente di documenti rilasciati dalle autorità del Paese d'origine del richiedente quali il passaporto, la carta d'identità o gli estratti del registro dello stato civile. I documenti sono presi in custodia dagli uffici dello stato civile o dall'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile, nell'ambito della procedura d'esame (art. 43a, 103, cpv. 2 e 162 dell'ordinanza del 1° giugno 1953 sullo stato civile [OSC; RS 211.112.1]) e trasmessi immediatamente all'UFR. L'ufficio dello stato civile fa pervenire alla persona interessata il modulo di conferma della presa in consegna (☞ Allegato 1).
- 1.2. Per quanto concerne la presa in custodia di documenti è indispensabile innanzitutto distinguere fra le due categorie seguenti:
 - 1.2.1. documenti che non devono essere conservati in originale, rispettivamente non devono affatto essere conservati tra gli atti dell'ufficio di stato civile. Tali documenti vanno consegnati in originale all'UFR.
 - 1.2.2. documenti che fanno parte dei documenti giustificativi (art. 161, cpv. 1 OSC) e che devono essere conservati di norma in originale. In questi casi all'UFR devono essere trasmesse le copie (senza autenticazione). L'UFR o l'autorità di ricorso in materia d'asilo potrà chiedere direttamente agli uffici dello stato civile gli originali dei documenti; l'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile sarà precedentemente consultata se essa ha proceduto all'esame (cfr. qui sopra n. 1.1.). Tali uffici conserveranno una copia autenticata conforme all'originale come documento giustificativo provvisorio.
- 1.3. Se, in vista dell'adempimento di compiti attuali in ordine allo stato civile (per es. accertamento della capacità matrimoniale), fosse necessario far controllare l'autenticità dei documenti presentati presso la competente rappresentanza svizzera nel Paese d'origine del richiedente l'asilo o della persona bisognosa di protezione, la richiesta deve sempre essere inviata alle nostre rappresentanze tramite l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC). Poiché per l'esame occorrono gli originali, la trasmissione all'UFR deve in

04-08-01	Circolare del 4 agosto 2004 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile	2
----------	--	---

siffatti casi essere differita (in merito al rilascio di copie e all'annuncio della procedura di verificazione in corso, cfr. punto 2.1). Dalla richiesta d'esame deve in ogni caso risultare chiaramente che la persona di cui si tratta è un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione, affinché procedendo agli accertamenti necessari sia dato prova di cautela usuale nei casi del genere. Le conclusioni dell'esame saranno a loro volta fatte proseguire tramite l'UFSC (sulla comunicazione susseguente al rapporto di verificazione all'UFR, cfr. n. 2 segg.). L'ufficio dello stato civile o la rispettiva autorità di vigilanza, se quest'ultima ha trattato l'esame del fascicolo (cfr. n. 1.1. qui sopra), nell'ambito del diritto cantonale, notificherà alle competenti autorità preposte al perseguimento penale tutti i casi in merito ai quali risulta un serio sospetto di falsificazione.

- 1.4.** Se la domanda in vista del matrimonio è ritirata, i documenti presi in custodia non devono essere restituiti alla persona interessata, ma devono essere consegnati all'UFR. Vale l'analogo principio se il matrimonio non è celebrato entro tre mesi a contare dalla comunicazione della decisione relativa all'esito positivo della procedura preparatoria (cfr. art. 154 seg. OSC).

I documenti delle persone la cui domanda d'asilo è stata respinta devono pure essere presi in custodia come pure i documenti dei richiedenti l'asilo che sposano una persona di cittadinanza svizzera ; non si può in effetti partire dal presupposto che in un caso del genere la domanda d'asilo sia sempre ritirata.

- 1.5.** Le richieste di moduli relativi alla conferma della presa in custodia di documenti devono essere rivolte all'Ufficio federale dei rifugiati, Sezione logistica, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern (tel. 031 325 97 15).
- 1.6.** Le autorità cantonali di vigilanza dello stato civile sono tenute, nell'ambito del rapporto annuale d'attività (art. 18 OSC), a informare ogni volta a proposito della presa in custodia di documenti nazionali.

2. Comunicazione dei rapporti di verificazione dell'autenticità dei documenti

- 2.1.** Giusta l'articolo 10 capoverso 3 LAsi, se l'autorità dello stato civile (autorità cantonale di vigilanza, ufficio dello stato civile) ordina la verificazione dell'autenticità dei documenti nazionali di un richiedente l'asilo o di una persona bisognosa di protezione deve trasmettere all'UFR una copia del documento da verificare facendo riferimento alla procedura di verificazione in corso (in merito alla presa in custodia di documenti nazionali cfr. n. 1 segg. qui sopra). Inoltre essa comunica il termine entro il quale presume di poter trasmettere gli originali all'UFR. Una volta ricevuto il rapporto di verificazione, l'autorità dello stato civile ne invierà una copia all'UFR con il documento controllato. Essa invierà una copia di questo documento soltanto se l'originale dev'essere conservato come atto giustificativo dall'autorità dello stato civile (cfr. n. 1.2.2. qui sopra).

3	Circolare del 4 agosto 2004 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile	04-08-01
---	--	-----------------

2.2. Il risultato della procedura di verificazione è comunicato sempre direttamente all'UFR da parte dell'autorità dello stato civile che ha ordinato la verificazione. Nonostante abbia trasmesso la domanda di verificazione alla rappresentanza, l'UFSC non deve curare la trasmissione del rapporto all'UFR (cfr. n. 1.3. qui sopra).

3. Notifica di casi di stato civile all'UFR

3.1. Base giuridica

In virtù dell'articolo 126a OSC, l'ufficio dello stato civile è tenuto a segnalare all'UFR le iscrizioni in un registro particolare, segnatamente, le nascite, i riconoscimenti di figli, i matrimoni e i decessi che riguardano i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente o i rifugiati riconosciuti. Tale disposizione si applica per analogia alla nuova categoria delle persone bisognose di protezione (art. 66 segg. LAsi).

3.2. Persone interessate

L'ufficio dello stato civile procede alla notifica se una delle persone seguenti appartiene a una delle categorie di stranieri menzionate precedentemente:



- in caso di nascita: la madre o il padre,
- in caso di riconoscimento di un figlio : l'autore del riconoscimento, la madre o il figlio,
- in caso di matrimonio: la sposa o lo sposo e
- in caso di decesso: la persona deceduta o il suo coniuge.

3.3. Accertamento dello statuto secondo il diritto in materia di stranieri

Al momento del controllo dei dati personali delle persone interessate, l'ufficio dello stato civile deve accettare lo statuto secondo il diritto in materia di stranieri.

3.3.1. Richiedenti l'asilo


I richiedenti l'asilo sono persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Quando questa domanda è ancora pendente o quando la procedura d'asilo è conclusa (decisione cresciuta in giudicato), ma il termine per lasciare la Svizzera non è scaduto, la persona dispone di un libretto N.



¹ Il formato dei libretti riprodotti è ridotto e non in scala.

3.3.2. Persone provvisoriamente ammesse

Le persone ammesse provvisoriamente sono persone che in linea di principio devono lasciare la Svizzera, ma il cui allontanamento non può essere eseguito per il momento per determinate ragioni. Queste persone dispongono di un libretto F.



04-08-01	Circolare del 4 agosto 2004 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile	6
----------	--	---

3.3.3. Persone riconosciute come rifugiati

I rifugiati sono persone che beneficiano di protezione contro le persecuzioni, in virtù della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.3). In Svizzera i rifugiati riconosciuti possono sollecitare una conferma scritta comprovante la qualità di rifugiato dall'UFR e dispongono regolarmente di un certificato di viaggio per rifugiati. Non si può pretendere giuridicamente da tali persone che si facciano rilasciare un documento d'identità dall'Ambasciata del loro Paese d'origine.

Bundesamt für Justiz und Polizei
Département fédéral de justice et police
Departamento federal de justicia y policía
Department Federal de justice et police

Bundesamt für Flüchtlinge
Office fédéral des réfugiés
Ufficio federale dei rifugiati
Uffizi federali da rifugiati

3003 Berna, 12 gennaio 1998



FOTOGRAFIA

N 400 000 Hrn

Attestazione


ÜGÜR Ali Ibrahim, nato il 02.12.1965, cittadino turco, entrato in Svizzera il 01.01.1998, è rifugiato ai sensi della Convenzione internazionale del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, che le Camere federali hanno approvato il 14 dicembre 1954. La Convenzione è entrata in vigore in Svizzera il 21 aprile 1955, in seguito al deposito dello strumento di ratificazione.

Conformemente alla Convenzione, lo statuto personale dell'interessato è determinato in base alla legge del suo paese di domicilio o, in mancanza di un domicilio, in base alla legge del paese di residenza (art. 12). Per quanto riguarda il diritto di adire i tribunali, compresa l'assistenza giudiziaria e l'esenzione della cautio judicatum solvi, le disposizioni applicabili sono le stesse che per i cittadini svizzeri (art. 16).

UFFICIO FEDERALE DEI RIFUGIATI



Divisione Partenze e Soggiorno





3.3.4. Persone bisognose di protezione

Si tratta di persone esposte a un pericolo generale grave (guerra, guerra civile, situazione di violenza generalizzata), che beneficiano della protezione provvisoria in base a una decisione del Consiglio federale. Queste persone dispongono di un libretto S.



9	Circolare del 4 agosto 2004 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile	04-08-01
---	--	-----------------

3.4. Forma della notifica

La notifica è effettuata sotto forma di una comunicazione ufficiale (moduli 11a, 21a, 31a e 51a secondo l'annesso all'ordinanza del 31 maggio 1996 sui moduli dello stato civile e la relativa scritta; OSCM; RS 211.112.6). Nel registro di stato civile occorre iscrivere nella rubrica "comunicato a" alla fine "e UFR".

Il modulo ufficiale di notifica deve essere trasmesso immediatamente a : Ufficio federale dei rifugiati, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern. Invii collettivi sono possibili se effettuati almeno una volta alla settimana.

3.5. Trattamento della notifica da parte dell'UFR

L'UFR provvede che i dati notificati vengano utilizzati unicamente nell'adempimento degli obblighi legali e che siano sufficientemente protetti da un accesso abusivo.

4. Consultazione dei fascicoli concernenti l'asilo e informazioni dell'UFR

4.1. Consultazione dei fascicoli di richiedenti l'asilo

Nel caso siano necessarie informazioni suppletive in relazione a un'iscrizione di un fatto di stato civile o al recapito di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 41 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), le autorità dello stato civile possono consultare presso l'UFR o ricevere copia dei fascicoli delle persone interessate. Occorre, tuttavia, dimostrare che le condizioni di cui all'articolo 19 capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) sono soddisfatte, ossia che nel caso specifico non è possibile adempiere i compiti di stato civile senza essere a conoscenza di tali dati. In particolare ciò vale se l'identità o la capacità matrimoniale della persona interessata non è chiaramente stabilita a causa di dubbi sui documenti consegnati e sulle sue dichiarazioni, oppure perché la stessa è obiettivamente nell'impossibilità di consegnare i documenti richiesti. Le pertinenti richieste dovranno essere indirizzate a: Ufficio federale dei rifugiati, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern per il tramite della domanda "Autorizzazione per la consultazione di un fascicolo d'asilo" ([Allegato 2](#)). Di principio, la richiesta che contiene dati personali non deve essere inviata per posta elettronica, visto che attualmente è difficile garantirne la confidenzialità. L'accesso all'incarto è possibile in qualsiasi momento della procedura, anche dopo la scadenza della data per lasciare la Svizzera. L'UFR trasmette, se del caso, la richiesta all'autorità detentrice dell'incarto.

04-08-01	Circolare del 4 agosto 2004 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile	10
----------	--	----

4.2. Informazioni in merito alle possibilità d'ottenere i documenti

Se del caso, la Sezione d'informazione sui Paesi e analisi della situazione dell'UFR è a disposizione delle autorità dello stato civile per informare sulle possibilità d'ottenere documenti da determinati Paesi (segnatamente in occasione della preparazione di matrimoni); cfr. elenco annesso dei collaboratori con gli ambiti di competenza (☞ Allegato 3). Un elenco, secondo i Paesi, delle possibilità d'ottenere i documenti viene aggiornata annualmente sulla base di ricerche approfondite (☞ Allegato 4, disponibile solo in francese e tedesco).

5. Entrata in vigore

La presente circolare entra in vigore immediatamente. Essa sostituisce e abroga la circolare no. 01-01-01 del 22 gennaio 2001 "Modalità di collaborazione tra le autorità dello stato civile e le autorità preposte all'asilo".

Ufficio federale dello stato civile

Allegati:

Allegato 1: Ricevuta

Allegato 2: Esempio di autorizzazione e di lettera all'UFR per la consultazione di un fascicolo d'asilo

Allegato 3: Elenco dei nomi delle persone da contattare, presso l'IPAS / Sezione Analisi, dell'UFR (soltanto in tedesco; stato dicembre 2003; per uso esclusivo dell'Amministrazione) + carta geografica

Allegato 4: Elenco dei Paesi con indicazioni della possibilità d'ottenere i documenti per gli stranieri desiderosi di contrarre matrimonio (stato il 11 luglio 2003; per uso esclusivo dell'Amministrazione) [disponibile solo in francese e tedesco]